

## **GESTIONE SPECIALE PENSIONATI**

### **Norme integrative del regolamento**

**1.** L'ammissione all'assistenza Cassa Previass è consentita ai Quadri titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria che sono stati iscritti alla Cassa in modo continuativo nei dieci anni precedenti la domanda.

Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per l'iscrizione nella Gestione Pensionati, è presa in considerazione la data di comunicazione dell'Azienda per l'iscrizione alla Cassa Previass come Quadro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento della gestione ordinaria.

**2.** A decorrere dal 01/01/2009 (Precedente Gestione QUAS), i Quadri pensionati che non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro-tempore per l'ammissione all'assistenza della Cassa, possono essere autorizzati ad effettuare il versamento

volontario a completamento del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione (12 mesi).

L'autorizzazione di cui sopra è strettamente collegata all'esistenza, al momento della domanda, congiuntamente delle seguenti condizioni:

- Cessazione dell'attività lavorativa comportante obbligo assicurativo;
- Titolarità della pensione a carico del sistema obbligatorio;
- Maturazione di un requisito di iscrizione continuativa alla Cassa non inferiore di oltre un anno rispetto a quello previsto per l'ammissione come pensionato;
- Esplicita richiesta del "Quadro" per l'autorizzazione al versamento volontario della contribuzione mancante;
- Versamento in unica soluzione di un contributo volontario annuo, frazionabile se relativo a coperture di periodi inferiori ad un anno, nella misura prevista per i Quadri in quiescenza. I periodi di Cassa integrazione straordinaria, usufruiti dai Quadri in costanza d'iscrizione alla Cassa, vanno considerati quali periodi neutri (ovverosia non computabili e privi di qualsivoglia valenza) ai fini della determinazione del requisito minimo di anzianità di contribuzione richiesto per l'iscrizione nella gestione Quadri in Quiescenza.

**3.** L'iscrizione ha effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla contestuale titolarità della rendita pensionistica, alla condizione che siano stati posti in essere, sotto pena di decadenza, gli adempimenti di cui al successivo punto 4.

In caso di cessazione di attività in corso d'anno, l'iscrizione in qualità di Quadro in Quiescenza ha decorrenza dall'inizio dell'anno successivo in quanto, per tutto l'anno in corso, l'assicurazione è garantita dal contributo versato dall'azienda di appartenenza.

**4.** La richiesta d'iscrizione alla Gestione pensionati dovrà essere inoltrata con un'unica domanda da formulare sull'apposito modello predisposto dalla Cassa, al quale deve essere allegata la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione da parte dell'ente previdenziale, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data di ricevimento della comunicazione medesima.

Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 90 gg. dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Il rispetto del summenzionato termine garantisce la copertura sanitaria dalla data del pensionamento.

Viceversa, nel caso di inoltro oltre i 90 gg., la domanda di iscrizione non potrà essere presa in considerazione.

**5. Il contributo a carico del Quadro pensionato, non frazionabile, è fissato per l'anno 2017 in € 800,00. Il contributo deve essere versato in unica soluzione a mezzo bonifico entro il 31/01/2017 (presso Banca Prossima, IBAN: IT 86 0 03359 01600 1000 0011 7287, codice BIC: BCITITMX).**

L'importo del contributo può essere modificato dalla Cassa in relazione all'andamento delle spese sanitarie e di amministrazione relative alla gestione dei pensionati da monitorare in rapporto al livello della contribuzione acquisita. Nel caso di collocamento in pensione nel corso dell'anno solare il contributo rimane a carico dell'azienda e la copertura in qualità di pensionato decorre dall'anno successivo.

**6. L'interruzione dei versamenti, anche per un solo anno, comporta la cessazione dell'iscrizione alla Cassa Previass e non ne consente la riattivazione in epoca successiva.**

**7. L'iscrizione dei Quadri in mobilità lunga ai sensi della legge 223/91 oppure per i quali trovi applicazione l'istituto dell'ASPI ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 92 (ovvero analoghi istituti successivamente previsti dalla legge, NASpl o altri similari), o per effetto di accordo aziendale riguardante periodi di inattività (purchè coperti dai suddetti strumenti) sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL del Terziario, Commercio, Turismo e Servizi, e/o sottoscritti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, temporaneamente contenuto nei limiti massimi di inattività fissati dagli strumenti legislativi di cui sopra, è consentita dal momento in cui vengono collocati in pensione sempre che, considerando neutro il periodo di inattività per il quale non è dovuto alcun contributo, gli stessi possano comunque far valere il requisito ordinario di anzianità di iscrizione alla Cassa.**

Eventuali prestazioni sanitarie fruitive tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione non potranno essere oggetto di rimborso.

Rimane comunque obbligatorio e sotto pena di decadenza l'adempimento di richiesta d'iscrizione alla Cassa nei termini e nelle modalità previste dall'art. 4.